



## **COMUNE DI MAPELLO**

Piazza IV Novembre, 1

24030 MAPELLO (BG)

Cod. Fisc. 00685130163 - P.IVA 00685130163

tel. 035-4652500 - fax 035-4652502

[www.comune.mapello.bg.it](http://www.comune.mapello.bg.it)

[comunemapello@halleycert.it](mailto:comunemapello@halleycert.it)

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

<b>TITOLO I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
---

**ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934, al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990, alla Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i. (L.R. n. 23 del 11/08/2015, L.R. n. 4 del 04/03/2019), al Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale 06.02.2007 n. 1, ha per oggetto il complesso delle norme tese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.

**ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- **addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
  - **animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
  - **attività funebre:** si intende un'attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:
    - a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
    - b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
    - c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
    - d) trasporto funebre;
    - e) trattamenti di tanatocosmesi;
    - f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
    - g) eventuale gestione di case funerarie;
  - **auto funebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
  - **autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
  - **avente diritto alla cessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
  - **bara o cassa:** cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
  - **cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
  - **deposito mortuario:** luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

- **casa funeraria:** struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienicosanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, deputata alle funzioni di:
  1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
  2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
  3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
  4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
  5. svolgimento delle cerimonie funebri;
- **cassetta resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali;
- **cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
- **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **centro servizi:** impresa di cui all'art. 74 bis della L.R. 30/12/2009, n. 33 che svolge attività funebre di cui all'art. 74 della medesima legge;
- **cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **cofano per trasporto salma:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- **cofano di zinco:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in colombario stagno;
- **colombario o loculo:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
- **comune:** si intende il comune di Mapello;
- **concessione cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo:** luogo di sepoltura all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna funeraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo o resti mortali:** trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;

- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei, così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno, e prima dei dieci anni se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **esumazione:** dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **feretro:** insieme della bara e della salma e del cadavere ivi contenuto;
- **forno crematorio o impianto di cremazione:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **fossa:** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- **medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **polo crematorio:** struttura di servizio al cimitero, ivi compreso l'impianto o forno di cremazione, destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **resti ossei od ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **resto mortale:** cadavere in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno 10 anni dall'inumazione o tumulazione;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

- **sala del commiato:** sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, fino all'accertamento della morte;
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato:** luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatocosmesi:** insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- **tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto funebre:** trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- **trasporto di resti mortali:** trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- **tumulazione:** sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna funeraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **urna funeraria:** urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

### ART. 3 – GESTIONE , VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

1. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione, la vigilanza e la manutenzione dei cimiteri. Tale attività, in alternativa, può essere affidata a soggetti pubblici o privati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 75 della L.R. 33/2009 nonché delle disposizioni di cui all'art. 3 del R.R. 6/2004.
2. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S competente per territorio, per gli aspetti igienico - sanitari.
3. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
4. Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
5. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e, il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

#### **ART. 4 - COMPETENZE**

1. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) e dell'A.T.S. (Agenzia Tutela Salute) ciascuna per le proprie competenze. Concorre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di polizia mortuaria la A.S.S.T. (Azienda Socio Sanitaria Territoriale).
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall' articolo 112 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S. e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 (Codice di contratti).
3. Spettano al Responsabile del settore competente, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

#### **ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Sono servizi gratuiti:
  - a. la sosta in deposito mortuario e il servizio di osservazione dei cadaveri, esclusivamente per persone defunte, residenti nel Comune o decedute sul territorio di comunale;
  - b. la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - c. la dispersione delle ceneri in cinerario comune (di prossima realizzazione);
  - d. il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune), nei casi di persone decedute sul territorio comunale che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico;
  - e. il servizio obbligatorio di recupero salme e il trasferimento all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
  - f. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio a seguito delle quali, in assenza degli aventi titolo circa la collocazione, i resti ossei vengono depositi in ossario comune e i resti mortali in campo di mineralizzazione e una volta decomposti, in ossario comune;
  - g. la fornitura della bara e il trasporto di feretri dei nati morti per i quali è stata resa dichiarazione di disinteresse da parte dei familiari;
  - h. la fornitura e il trasporto di cassetine contenenti feti e parti anatomiche non provenienti da strutture sanitarie.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dal servizio sociale, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per la fornitura del servizio nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile salvo il terzo grado di parentela, ovvero entro il terzo grado quando gli eredi hanno beneficiato di donazioni in vita o di eredità.
5. Per "familiari", ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti

del Codice Civile.

6. Tutti gli altri servizi, o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 6 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI TUMULAZIONE A RELIGIOSI/RELIGIOSE**

1. All'interno dei cimiteri comunali, se presenti e fino ad esaurimento, sono riservati loculi per la tumulazione gratuita di autorità religiose nate e/o vissute in Mapello o che abbiano prestato la propria opera nella comunità di Mapello, con possibilità di rinnovo gratuito per la durata stabilita dall'art. 74 salvo parere della Giunta Comunale.

#### **ART. 7 - CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE**

1. In ogni cimitero deve essere previsto, a cura e spese del Comune, un monumento per accogliere le spoglie mortali dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, secondo il disposto della legge 877/1931, oltre che della legge 9 gennaio 1951 n. 204 ed infine della legge 14 ottobre 1969 n. 365.
2. I cadaveri ed i resti dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, e come tali inseriti negli appositi elenchi del Ministero della Difesa, sono esenti dai normali turni di esumazione ed estumulazione ordinaria.

#### **ARTICOLO 8 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio:
  - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
  - d) le tariffe dei servizi funerari.

<b>TITOLO II</b> <b>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO</b>
---

#### **ART. 9 - DICHIARAZIONE DI MORTE**

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, per l'autorizzazione al seppellimento di cadavere, ovvero alla sua cremazione, si rimanda all'ordinamento di stato civile.
2. La morte di persona avvenuta sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale di stato civile che redige l'atto di morte.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da persona delegata e in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti.
4. La dichiarazione resa con apposito modulo, contiene i dati occorrenti e i vari adempimenti conseguenti ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture socio-sanitarie, socio assistenziali, residenziali o

comunità sono notificati con apposito modulo, all'ufficio di stato civile nel termine di cui al comma 2, a cura del Direttore o da un suo delegato della rispettiva amministrazione (in tal caso coincide con la "relazione di morte").

6. La dichiarazione di morte deve essere indirizzata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

#### **ART. 10 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. La denuncia della cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso;
2. Il medico curante e in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni, deve fare la denuncia al Sindaco o funzionario delegato dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
3. Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'A.T.S., ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
4. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
5. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia della causa di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, dovranno essere eseguite le indicazioni di cui al R.R. n. 6/2004 e ss.mmm.ii..

#### **ART. 11 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

1. Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
  2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento di morte è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
  3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.
  4. Nei casi di:
    - a. Decesso extraospedaliero il certificato necroscopico è redatto da medici incaricati di funzioni di medico necroscopo dalla Direzione Sanitaria Aziendale, secondo le modalità operative previste dalle singole A.S.S.T.;
    - b. Decesso in struttura ospedaliera/casa di cura/clinica accreditata o RSA/Hospice il certificato necroscopico è redatto da medici della Direzione Sanitaria Aziendale (o sui delegati).Nei casi di decesso extraospedaliero, compete al medico necroscopo la richiesta di eventuale riscontro diagnostico al fine di accertare la causa del decesso, secondo le modalità operative previste dalle singole A.S.S.T.
  5. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente A.S.S.T..
  6. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura socio-sanitaria, residenziale o socio assistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
-



#### **ART. 12 - REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

1. Il sanitario che nelle visite per accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi spetta all'autorità giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda resa dal medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### **ART. 13 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il responsabile competente che, a sua volta ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.S.T.. Quest'ultima, deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

#### **ART. 14 - TERMINI DI OSSERVAZIONE**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, e dalla L.R. n. 33 del 30/12/2009, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ed infine, quando ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito dal precedente comma.

#### **ART. 15 - MODALITÀ DI OSSERVAZIONE**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza da parte dei familiari se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione, anche con l'impiego all'occorrenza di idonee apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'A.S.S.T. prescrive le speciali misure cautelative.
3. Come previsto dall'art. 70, comma 4 della L.R. n. 33 del 30/12/2009, in caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di cui è avvenuto il decesso.

#### **ART. 16 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO/DEPOSITO MORTUARIO/SALE DEL COMMiato**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. I cadaveri di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale, sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, dovranno essere eseguite le indicazioni di cui al R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato.
7. Il Comune provvede altresì al deposito mortuario in spazi o locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento.
8. Per quanto non specificato dal presente articolo valgono le norme vigenti in materia ed in particolare quelle di cui al Capo III del D.P.R. 285/1990.
9. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate "sale del commiato" o "case funerarie".
10. Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e previste anche dall'art. 42 – sale per il commiato – del R.R. n. 6/2004.
11. Le case funerarie possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie di cui all'art. 70-bis della L.R. 30/12/2009, n. 33.

#### **ART. 17 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO AL SEPPELLIMENTO**

1. Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuta la morte, accertando che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento dei resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### **ART. 18 - RISCONTRO DIAGNOSTICO E AUTOPSIA**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l'autopsia è disposta dall'autorità giudiziaria.
2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.T.S. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il riscontro diagnostico o l'autopsia, possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o dell'ente che lo ha richiesto.

6. Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare agli uffici dei servizi cimiteriali, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

#### **ART. 19 - SALA PER AUTOPSIE**

1. Presso il cimitero di PREZZATE si trova una sala di autopsia/camera mortuaria (in corso di realizzazione) avente le caratteristiche di cui all'articolo 65 e 66 del D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute nell'ambito del territorio comunale, al di fuori delle strutture sanitarie.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

1. I trattamenti per l'imbalsamazione richiesti dai familiari del defunto, devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e sono eseguiti da medico legalmente abilitato all'esercizio professionale, dopo l'accertamento di morte e sotto il controllo dell'A.S.S.T..
2. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuato. Il trattamento conservativo, se ricadente nelle tipologie previste al D.P.R. 285/90, è richiesto esclusivamente per i trasporti all'estero e al di fuori della Regione e viene eseguito dagli operatori delle ditte di onoranze funebri alla presenza del funzionario dell'A.S.S.T. incaricato di redigere la necessaria certificazione.
3. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
4. L'imbalsamazione e la tanatocosmesi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive sono vietate.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

#### **ART. 21 - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA**

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto n. 1592 del 1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settori e delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

#### **ART. 22 - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE E DI CORNEA A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

---

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.
2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'A.S.S.T. territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

#### **ART. 23 – TRATTAMENTI DI NATI MORTI, FETI E PRODOTTI ABORTIVI**

1. Il compimento della 28° settimana di gestazione rappresenta la discriminante oltre la quale il soggetto, che non abbia compiuto atti respiratori, diviene, ai fini del suo trattamento post mortem, competenza del Comune che rilascia autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura. Prima del compimento della 28° settimana la competenza per tali autorizzazioni è dell'A.T.S., con onere a carico della Struttura dove l'evento si è verificato. In questo caso i resti sono identificati e trattati singolarmente, chiusi in cassetta singola di materiale biodegradabile per inumazione ed incenerimento ed in doppio contenitore per tumulazione. I genitori possono chiedere che i prodotti al di sotto della 28° settimana di gestazione siano sepolti con esequie singole.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTI DI PARTI ANATOMICHE**

1. Le parti anatomiche riconoscibili (arti in particolare) devono essere conferiti al cimitero del Comune dove si è verificato l'evento, in cassette singole biodegradabili con documentazione accompagnatoria di riconoscimento rilasciata dall'A.S.S.T. territorialmente competente su richiesta dell'istituto dove sono stati prodotti. Il trattamento finale è deciso dal Comune. E' consentito comunque al legittimo proprietario di fare richiesta esplicita all'Ente che ha prodotto ed all'A.S.S.T. per l'eventuale seppellimento, tumulazione o incenerimento individuale.
2. Le parti anatomiche non riconoscibili sono trattate come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>FERETRI</b></p>
---

#### **ART. 25 - DEPOSIZIONE DEL DEFUNTO NELLA CASSA FUNEBRE**

1. Nessun defunto può essere sepolto se non chiuso in una cassa funebre avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 26. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare l'autorizzazione, previo parere favorevole dell'A.S.S.T., ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
2. In ciascuna cassa si può racchiudere una sola persona defunta, fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La persona defunta deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se la persona defunta risulta portatore di radioattività il competente servizio dell'A.T.S., presa visione dei rilievi eseguiti dall'A.R.P.A., detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**ART. 26 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE FUNEBRI, DELLE CASSETTE CONTENENTE I RESTI OSSEI, DELLE URNE CINERARIE**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del R.R. n. 6/2004, tenendo presente che al momento non esistono presso il cimitero comunale loculi areati.
2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile, diverso dal legno, deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi del Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i..
5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
6. La presenza del personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
7. I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
8. L'urna funeraria contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

**ARTICOLO 27 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Per i feretri destinati alla cremazione la piastrina deve essere di materiale refrattario.

**ART. 28 - VERIFICHE PREVENTIVE AL TRASPORTO DI CADAVERE**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato al trasporto ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento con il quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'A.T.S. competente del luogo in cui si trova il cadavere.

<b>TITOLO IV</b> <b>TRASPORTO FUNEBRE</b>
--

**ART. 29 - MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste, sono determinati con ordinanza del Sindaco ovvero, qualora delegato, del Dirigente/Funziario preposto alla gestione dei servizi cimiteriali. Il tutto in conformità alle disposizioni del DPR 285/1990, dell'art. 72 della L.R. 33/2009 e degli artt. 38 e 39 del R.R. 6/2004.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. In tutti i casi l'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la comunicazione del decesso, comunica alla Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio, perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per esigenze di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare i cortei a piedi.

**ARTICOLO 30 - TRASPORTI FUNEBRI**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i. nonché dalla L.R. 33/2009.
2. I trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano "l'attività funebre" su richiesta diretta degli interessati o dell'Ente nei casi di trasporto funebre obbligatorio così come previsto dall'art. 5, punto 2, del presente Regolamento.

**ARTICOLO 31 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO**

1. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'Ufficio di Stato Civile dai familiari del defunto o loro delegati. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio cura la predisposizione dell'apposita autorizzazione.

**ARTICOLO 32 - TRASPORTO E RICEVIMENTO FERETRO**

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da quelli relativi alla destinazione.

L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presente presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata all'incaricato della ditta dell'Impresa funebre.
3. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
4. L'ufficio comunale preposto trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e/o degli arrivi di feretri/cassettine resti ossei/urne cinerarie, specificando l'orario dei servizi e il luogo in cui verranno tumulati/inumati.
5. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso il deposito mortuario del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
6. Nel deposito mortuario del cimitero possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. In caso di impossibilità all'uso del deposito mortuario sarà individuato dal custode/seppellitore un loculo.

### **ART. 33 - FACOLTÀ DI DISPORRE DEL DEFUNTO E DEI FUNERALI**

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.
2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre del defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
3. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
4. Nel caso sorga controversia, l'amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

### **ART. 34 - RITI RELIGIOSI**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre.
2. Il feretro può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Per il rispetto della libertà di culto, sono consentiti tutti i riti, purché siano compatibili con il luogo, le leggi dello Stato e con gli articoli del presente regolamento.

### **ART. 35 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di cadavere nel cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto dal Sindaco e/o dall'Ufficiale dello stato civile delegato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda degli interessati deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco e/o funzionario delegato con l'osservanza delle norme specifiche di cui al D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unica autorizzazione dal Sindaco e/o dall'Ufficiale di stato civile delegato ove è avvenuto il decesso.

#### **ART. 36 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

1. Il trasporto di feretri per la sepoltura nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 37 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal Comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione.
3. Nel caso di trasporto da o per Stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello Stato in cui il feretro va estradato.
5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il Sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il Prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.
7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 36 del regolamento regionale n. 6/2004, sono svolte dal personale sanitario dell'A.T.S. competente del luogo in cui si trova il cadavere.

#### **ART. 38 - TRASPORTO E DESTINAZIONE DI RESTI MORTALI E CENERI**

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco e/o funzionario delegato su domanda degli interessati.
2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di resti mortali completamente mineralizzati e ceneri.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, e di resti mortali.
4. I resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri potranno, previa autorizzazione, essere tumulate all'interno del Cimitero negli appositi spazi autorizzati;
6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere vanno raccolte in apposita urna funeraria



avente le seguenti caratteristiche:

- sia costruita in materiale che, relativamente alla destinazione, sia resistente;
  - possa essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa;
  - rechi all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
7. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
  8. L'affidamento dell'urna funeraria ai familiari ai fini del trasporto può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. I predetti soggetti presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 73, 5° comma, della Legge Regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, sul quale vanno indicate le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
  9. La consegna dell'urna funeraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
  10. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna funeraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
  11. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
  12. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
  13. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.
  14. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione va allegato il documento di cui all'art. 73, 5° comma, della Legge Regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, sul quale vanno indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 73, 2° comma, della Legge Regionale n. 33/2009.
  15. Copia del documento di cui al precedente comma 8 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso. Una copia viene consegnata alla persona che prende in consegna le ceneri.
  16. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
  17. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel "giardino delle rimembranze", se esistente.

<b>TITOLO V</b> <b>POLIZIA DEI CIMITERI</b>
--

**ART. 39 - DISPOSIZIONI GENERALI**

---

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni contenute nel R.R. n. 6/2004.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Responsabile del Settore che li espleta anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dall'art. 112 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto nella normativa regionale vigente e nel D.Lvo 50/2016 (Codice dei Contratti).
4. Competono esclusivamente al personale addetto ai cimiteri o a ditta esterna autorizzata le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di frutti del concepimento, di resti anatomici, salvo che non si tratti di cappelle o di tombe di famiglia.
5. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione; le funzioni di cui agli artt. 3 e 5 del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i., possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.
6. Il Comune controlla il funzionamento dei Cimiteri e ne sovrintende l'ordine e la vigilanza avvalendosi del servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **ART. 40 - REPARTI DEL CIMITERO**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1.265, il Comune di Mapello provvede al servizio del seppellimento nei propri cimiteri cui sono di norma indirizzati i defunti appartenenti alla sua comunità.

I cimiteri situati all'interno del territorio del Comune di Mapello sono:

- cimitero del Capoluogo ovvero Cimitero di Mapello
- cimitero di Valtrighe
- cimitero di Prezzate.

La "convenzione tra il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ed il Comune di Mapello per la gestione del cimitero di Botta e Fontanelle" del 08.08.2003, norma la facoltà di sepoltura per le salme dei defunti delle frazioni di Piana e Volpera nel cimitero della Botta in territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e delle frazioni di Cabernino e Montalbano nel cimitero di Fontanelle sempre in territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

2. Il cimitero è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale:
  - a) Cappella per funzioni religiose e tumulazione di religiosi/e;
  - b) campi comuni per adulti;
  - c) campi comuni per bambini di età inferiore a dieci anni;
  - d) campi di mineralizzazione;
  - e) tumuli verticali (colombari);
  - f) loculi ossari/urne cinerarie;
  - g) tumuli orizzontali (tombe con sarcofago);
  - h) tumuli multipiano interrati in muratura (tombe di famiglia)
  - i) edicole funerarie (cappelle private);
  - j) camera mortuaria/deposito per osservazione/sala autoptica;
  - k) ossario comune;
  - l) servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
  - m) giardino delle rimembranze (di prossima realizzazione);
  - n) cinerario comune (di prossima realizzazione);
  - o) ufficio del custode e magazzino;

#### **ART. 41 - REPARTI SPECIALI (ATTUALMENTE NON ESISTENTI)**

1. Con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

#### **ART. 42 - AMMISSIONE NEL CIMITERO**

1. Nel cimitero civico, salvo sia richiesta altra destinazione, il Comune è tenuto a garantire sepoltura, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, a cadaveri, nati morti, frutti del concepimento, ossa e ceneri, di cui al seguente elenco:
  - a) i cadaveri dei propri residenti e/o che risultano iscritti all'AIRE indipendentemente dal luogo di morte;
  - b) persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza (art. 50 del D.P.R. 285/1990);
  - c) persone decedute non residenti al momento del decesso, ma che siano risiedute sul territorio comunale per almeno 15 anni;
  - d) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma native dello stesso;
  - e) le persone defunte che in vita abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza;
  - f) i defunti non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso ma titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione (tombe di famiglia, cappelle private).
  - g) nati morti e i frutti del concepimento i cui genitori siano residenti nel Comune.
  - h) i resti ossei o le ceneri di persone non residenti nel comune sono ammessi esclusivamente nei loculi ossari o nei tumuli già occupati con concessione vigente, dal feretro di un congiunto, la cui richiesta sia avanzata dal coniuge o da un parente entro il secondo grado. Per tale operazione occorre acquisire il benestare del concessionario qualora diverso dal richiedente ed inoltre deve sussistere rapporto di parentela fino al secondo grado tra il/i soggetto/i già tumulati e quelli da tumulare nel medesimo tumulo.
  - i) i cadaveri di persone il cui coniuge sia già seppellito nel locale cimitero comunale, anche se non residenti;
  - j) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, i parenti fino al 1° grado, seppelliti in altri cimiteri, di cittadini residenti nel Comune;
  - k) i residenti di Brembate di Sopra la cui residenza ricade nel territorio della Parrocchia di Prezzate.
2. Ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nel registro della popolazione residente, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Mapello e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, cadaveri, ossa, ceneri o resti mortali di persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemeranze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta degli aventi diritto.
4. Qualora si verifichi una situazione di carenza di tumuli il Responsabile, su indirizzo della Giunta Comunale può disporre la sospensione del rilascio delle relative concessioni nelle fattispecie di cui alla lettere i) ed j) del precedente comma 1).

#### **ART. 43 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO E ATTI ESPOSTI AL PUBBLICO**

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero. Di ogni variazione di orario d'accesso, viene data comunicazione mediante esposizione di avvisi all'ingresso del cimitero e pubblicazione sul sito internet comunale. All'interno di detto orario si effettuano il trasporto delle salme ed i funerali.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. Sono conservati presso gli uffici dei servizi cimiteriali ed affissi anche nella bacheca all'entrata del cimitero, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione o estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. Tale affissione costituisce modalità di formale notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione Comunale i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

#### **ART. 44 – DISCIPLINA D'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti diversamente abili;
  - b. alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura, devono ottenere specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

#### **ART. 45 – DIVIETI - SANZIONI**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c. introdurre oggetti irriverenti;
  - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
  - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g. danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
  - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode seppellitore;
  - m. svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. Nei cimiteri è vietata l'attività di questua.
  3. I divieti di cui ai precedenti punti 1 e 2, per quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero (piazzale lato Via B. Locatelli e viale dei cipressi in Via G. Donizetti).
  4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.
  5. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 46 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

#### **ART. 47 - RECLAMI DEL PUBBLICO**

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al protocollo del Comune ed indirizzati al Responsabile dei servizi cimiteriali.

<h2><b>TITOLO VI</b></h2> <h3><b>SISTEMI DI SEPOLTURA</b></h3>
--

#### **ART. 48 - INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento; sono a titolo gratuito e sono rinnovabili per altri dieci anni. Dovrà essere corrisposto al Comune il costo dell'operazione di inumazione di cui alle tariffe relative ai servizi cimiteriali vigenti.
2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione di anni 10, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 15 del R.R. n. 6 del 9 novembre 2004 (per i cadaveri di persone di oltre dieci anni di età le fosse devono avere una profondità compresa tra 1,50 e 2,00 metri, una lunghezza di almeno mt. 2,20 e la larghezza di almeno mt. 0,80 e devono distare una dall'altra almeno mt. 0,30 per ogni lato; invece le fosse per i fanciulli di età inferiore ai dieci anni devono

avere una profondità compresa tra 1,00 e 1,50, una lunghezza di mt. 1.50, una larghezza di mt. 0.50 e devono distare almeno mt. 0,30 per ogni lato).

3. I campi saranno suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e proseguendo a serpentina.
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in sola cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di materiale non biodegradabile. Le caratteristiche delle casse da utilizzare per le inumazioni devono essere quelle indicate nell'allegato 3 del "Regolamenti Regionale Lombardia in materia di attività funebri" n. 6/2004 e s.m.i.. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione.
6. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la collocazione di resti ossei o ceneri.
7. Non è consentita alcuna forma di prenotazione anticipata degli spazi.
8. In caso di richiesta di sepoltura con il lenzuolo di fibra naturale, il Comune può lasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 11, del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere favorevole dell'A.S.S.T., ai fini delle cautele igienico sanitarie.
9. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.
10. Le sepolture per inumazione finalizzate alla mineralizzazione dei cadaveri vengono effettuate in campi distinti e per tali sepolture non è dovuto alcun corrispettivo di concessione ad esclusione del costo dell'operazione di inumazione.
11. Ogni cadavere destinato all'inumazione in campo di mineralizzazione deve essere chiuso in apposita cassa di materiale biodegradabile

#### **ART. 49 - TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune quali: colombari, tombe singole, tombe plurifamiliari, loculi ossari/cinerari o dal concessionario di aree quali cappelle cimiteriali.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i.
5. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
6. Non sono ammesse le tumulazioni in loculo o in ossario di cassette che contengano due o più resti indistinti.
7. Al fine di salvaguardare la disponibilità dei loculi e di una più razionale utilizzazione delle varie sepolture cimiteriali disponibili, non sono concessi loculi per il solo deposito di una o più urne cinerarie e/o una o più cassette con resti ossei, le quali invece potranno essere deposte:
  - previo assenso del concessionario in loculo già occupato da feretro;
  - previo assenso del concessionario in una tomba di famiglia;
8. In ogni loculo, previa verifica della capienza, è consentita la tumulazione, oltre alla salma già presente, di massimo 2 (DUE) contenitori di resti ossei e/o di urne cinerarie.
9. In ogni ossario, previa verifica della capienza, è consentita la tumulazione di massimo 2 (DUE) contenitori di resti ossei e/o di urne cinerarie.

10. Nel caso di cui al comma 8 le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza del colombario e/o ossario ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente.

#### LOCULI/TOMBE

11. Il diritto di tumulazione in loculo/tomba è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, non può essere ceduto in alcun modo, ne per qualsiasi titolo.
12. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data di tumulazione del feretro/urna/cassettina resti ossei per la quale il loculo è stato concesso.
13. Alla scadenza della concessione d'uso del loculo/tomba/loculo ossario il Comune rientrerà in possesso di tale tumulo; è riservata al concessionario e/o agli eredi la facoltà di rinnovo una sola volta della concessione, per anni 10 (dieci), dietro pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della stipula del contratto di rinnovo. Il contratto di rinnovo partirà dalla data di scadenza del contratto di cui si richiede il rinnovo.
14. Alla scadenza della concessione cimiteriale originaria, o di rinnovo, il Comune rientrerà in possesso del tumulo, facendo porre i resti mortali, se mineralizzati, nell'ossario comune e/o loculo ossario e/o secondo la volontà dei familiari; se il cadavere non risulta mineralizzato sarà inumato nel campo di mineralizzazione per i successivi 2/5 anni, ovvero predisposto per la cremazione postuma per la successiva sepoltura dell'urna funeraria in loculo ossario/ o altro tumulo/o cinerario comune.
15. L'assegnazione di loculi/ossari avviene nel seguente modo:
  - inizio dall'alto in basso poi ancora dall'alto in basso e così di seguito, fatta eccezione per i vecchi loculi/tombe/ossari resisi liberi a seguito estumulazioni per i quali è ammessa la scelta da parte del privato, sempre e comunque in presenza di feretro da tumulare.
16. In caso di estumulazione straordinaria, senza la richiesta di concessione di nuovo tumulo, il loculo resosi libero rientrerà in possesso del Comune e non è previsto alcun rimborso.

#### TOMBE E COLOMBARI DOPPI:

17. E' vietata la tumulazione di un secondo feretro in tombe doppie (già presenti), sprovviste di spazio utile per effettuare tumulazione od estumulazione di un feretro senza che sia movimentato un altro feretro.
18. Le tombe doppie già occupati dal secondo feretro scadranno al trentesimo anno dalla data di tumulazione del secondo feretro e NON potranno essere oggetto di rinnovo, fatto salvo l'utilizzo in deroga previsto dal R.R. n. 6/2004, art. 16, comma 9 – ovvero decorsi il termine massimo di anni 20 dall'entrata in vigore del presente regolamento, nei loculi/tombe possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei (art. 10 del citato R.R. n. 6/2004).
19. Riduzione del 30% dell'importo della concessione, sulla nuova sepoltura, per le tombe o colombari doppi occupati da un solo feretro.

### **ART. 50 – CONCESSIONE DI COLOMBARIO/TOMBA**

1. Non è previsto il rilascio di concessione di colombari/tombe destinati a persone ancora viventi. La concessione potrà essere richiesta solo in presenza di salma da tumulare.

### **ART. 51 - DEPOSITO PROVVISORIO**

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, salvo la gratuità nel caso di cui alla lettera c).
2. La concessione provvisoria è ammessa:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per eventuali esigenze organizzative del servizio cimiteriale.
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o di ripristino delle sepolture private; scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
  4. La riscossione del canone avverrà all'atto della presentazione dell'istanza di estumulazione.
  5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassetine resti ossei e urne cinerarie. Nel caso di cui al comma 3, secondo paragrafo, i resti mortali e le ceneri verranno trasportate senza preavviso presso l'ossario comune od il cinerario comune.
  6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale deve essere conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

## **TITOLO VII**

### **ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

#### **ART. 52 - IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE E ORNAMENTAZIONI.**

1. Come previsto dall'art. 17 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 e s.m.i. ogni fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da una croce, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

#### MONUMENTO SULLE SEPOLTURE A INUMAZIONE

2. Sulle sepolture in concessione decennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera non prima dei sei mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno, un decoroso monumento.
3. La posa in opera deve essere preventivamente autorizzata. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, entro il termine di tre mesi dall'inumazione della salma.
4. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco), con i particolari delle decorazioni e degli accessori, dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
5. Su ogni fossa in campo comune è ammessa l'apposizione di cordonati di pietra naturale avente sezione di cm 3 x 10 di altezza, l'area delimitata di dimensioni di mt 0,80 x 2,00 e 1,00 x 0,50 (bambini di età inferiore a 10 anni). L'area interna al cordolo dovrà prevedere una parte impermeabile a ghiaietto della dimensione massima di 0,70 x 0,70 e 0,40x0,40 (bambini di età inferiore a 10 anni); su questa parte verranno posati il cippo, il portavaso ed eventuale porta foto. La restante superficie dovrà essere realizzata a prato. Il cippo dovrà essere realizzato in materiale lapideo munito di idonea fondazione e dovrà avere misura massima di 50 cm sia di altezza che di larghezza.

#### MONUMENTO SULLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE - TOMBE:

6. Sulle sepolture in concessione trentennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera entro tre mesi dall'avvenuta tumulazione, un monumento funebre.



7. La posa in opera deve essere preventivamente autorizzata. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, entro il termine di due mesi dalla data di tumulazione del cadavere.
8. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco), con i particolari delle decorazioni e degli accessori, dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
9. La costruzione del copritomba dovrà essere contenuto nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti e/o ai servizi del cimitero. Il monumento non dovrà superare l'altezza di 1,20 mt. L'altezza del monumento è calcolata dalla quota marciapiede/camminamento prospiciente la tomba.

#### **MONUMENTO SULLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE - COLOMBARI:**

10. Le lapidi di chiusura dei colombari e dei loculi ossari/cinerari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
11. Sulla lapide del loculo è consentita l'iscrizione relativa al nome, cognome, data di nascita e data di morte, l'apposizione di una fotografia del defunto/defunti, un portafiori a destra e una lampada votiva a sinistra, incisioni o applicazioni di immagini sacre o altri soggetti.

#### **ART. 53 – EPIGRAFI**

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) sono consentite espressioni o citazioni in altre lingue, purché il testo presentato agli uffici contenga la traduzione in italiano.
2. Oltre alle generalità del defunto le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio;
3. Le epigrafi possono essere scritti sulla lastra con caratteri incisi o con caratteri riportati in metallo o con inserti in vetro.

#### **ART. 54 - PIANTE ORNAMENTALI**

1. Sulle sepolture ad inumazione in campo comune, sulle sepolture a pagamento in concessione trentennale e sulle tombe di famiglia è consentita la messa a dimora di piante ornamentali di altezza massima di mt.1,00.

#### **ART. 55 - GIARDINI ED ADDOBBI FLOREALI**

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione.
2. Il custode del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possano recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.
4. Al fine di garantire l'incolumità, è vietato collocare vasi rimovibili con fiori/piante e/o oggetti lungo i vialetti/marciapiedi e ogni piano di calpestio.

## TITOLO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ART. 56 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio A.T.S. fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente/Funziario delegato preposto all'ufficio di polizia mortuaria seguendo di norma l'ordine cronologico di scadenza, salvo esigenze particolari da valutarsi caso per caso.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio Comunale e presso il locale cimitero, con congruo anticipo. La comunicazione riporta esclusivamente l'elenco dei cadaveri per i quali si prevede l'esumazione e le date indicative dello svolgimento delle operazioni; contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati e su ogni sepoltura.
5. E' compito del custode/seppellitore o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
6. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'esumazione sono:
  - a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato (campo di mineralizzazione) nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;
  - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto;
  - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto;
  - d) deposizione dei resti ossei in ossario se richiesto.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che, generalmente, consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune.
8. Se il cadavere, rimasto inumato per almeno dieci anni, al momento dell'esumazione non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa e deposizione in cassa biodegradabile. I turni di rotazione nei campi di mineralizzazione, nonché le procedure di trattamento del terreno atto a favorire i processi di mineralizzazione, sono disciplinati dalla L.R. n. 33/2009, dal R.R. 6/2004 e dal presente regolamento. Il periodo di permanenza nel campo di mineralizzazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di additivi biodegradanti come da circolare Ministero della Sanità; in tal caso il periodo di inumazione dovrà essere di almeno due anni. Il decoro di tali fosse è a carico dell'Amministrazione comunale.
9. Le esumazioni straordinarie possono essere inoltre disposte su ordine dell'autorità giudiziaria.
10. Le operazioni di esumazione ordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
11. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

### **ART. 57 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le esumazioni straordinarie dei cadaveri possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, nei casi di seguito riportati:
  - a. per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - b. a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura (tomba o cappella) nello stesso od altro cimitero;
  - c. per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i. (ad esclusione dei mesi di maggio/giugno/luglio/agosto/settembre), a meno che non siano esplicitamente richieste dall'Autorità Giudiziaria; non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio A.T.S. fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.T.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lettere b) e c) sono richieste con apposita istanza e sono autorizzate dal funzionario delegato dei servizi demografici.
5. Le operazioni di esumazione straordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
6. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.
7. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

### **ART. 58 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione di anni 30 o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni dalla data di tumulazione.
2. Le estumulazioni ordinarie, sia promosse d'ufficio, che richieste dagli aventi titolo, sono regolate con disposizione del Responsabile del cimitero seguendo preferibilmente l'ordine cronologico di scadenza, salvo esigenze particolari da valutarsi caso per caso.
3. Delle operazioni di estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero con congruo anticipo. La comunicazione riporta esclusivamente l'elenco dei cadaveri per i quali si prevede l'estumulazione e le date indicative dello svolgimento delle operazioni; contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre sui campi interessati e su ogni sepoltura.
4. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a loculi ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno depositi nell'ossario comune.
5. E' compito del custode/seppellitore o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.
6. Se il cadavere estumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco e deposizione dello stesso in apposita cassa biodegradabile. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di

sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della Sanità, in tal caso il periodo di inumazione si riduce ad anni due. Il decoro di tali fosse è a carico dell'Amministrazione comunale.

7. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, che può consistere nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune, nell'inumazione finalizzata alla completa mineralizzazione.
9. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

#### **ART. 59 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione:
  - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia,
  - b) su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura (loculo, tomba, cappella) dello stesso cimitero o per il trasporto in altro cimitero;
  - c) su richiesta degli aventi diritto per la cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione in qualunque mese dell'anno, previa autorizzazione del Sindaco/Funziario delegato rilasciata su istanza degli interessati. Non è richiesta la presenza di personale tecnico ispettivo dell' A.T.S., tranne che gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il cosiddetto "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S., avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.P.A., dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le operazioni di estumulazione ordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
6. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.
7. Il corrispettivo per le estumulazioni straordinarie è fissato con deliberazione di Giunta Comunale.

#### **ART. 60 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della deposizione dei resti mortali in ossario comune o in altra tumulazione .
2. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione è data preventiva pubblicità dal Comune, con apposite affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni (come da Reg. Reg. n. 6/2004 art. 20, comma 4), degli elenchi delle sepolture in scadenza.
3. In ogni caso, per quanto possibile e se individuati, il Comune potrà contattare personalmente, per comunicare l'avvenuta scadenza del termine di sepoltura e l'imminente avvio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, gli originari concessionari od i loro eredi nel caso in cui essi siano

nel frattempo defunti. Tale avviso riguarderà, nell'ordine, coniuge, discendenti, collaterali e fratelli. Nel caso di una pluralità di eredi di pari grado, il Comune invia l'informativa soltanto ad uno di essi.

4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

#### **ARTICOLO 61 - DIVIETO DI ACCESSO IN OCCASIONE DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. E' vietato presenziare alle operazioni di esumazione e estumulazione a tutti coloro che non appartengano al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse, fatta eccezione per i parenti autorizzati.
2. Durante tali operazioni il cimitero comunale dovrà inderogabilmente restare chiuso, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.

#### **ART. 62 - TRASLAZIONI**

1. E' consentita, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, la traslazione del feretro, previa rinuncia scritta della concessione in essere, nei seguenti casi:
  - a) abbinamento in loculi, tombe vicine di coniuge e figli del defunto (ricongiungimento familiare), presentando istanza al momento della richiesta di concessione loculo;
  - b) tumulazione di cassetine resti ossei/urne cinerarie nello stesso loculo e/o ossario occupato da altro defunto;
  - c) tumulazione in sepoltura privata, ove ricorra lo *jus sepulchri*;
  - d) trasporto in cimitero di altro Comune;
  - e) cremazione del cadavere dissepolto;
  - f) ordine dell'autorità giudiziaria per indagine nell'interesse della giustizia.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono sottoposte al pagamento delle relative tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale.
3. E' prevista l'applicazione di una riduzione del canone pari al periodo non usufruito della concessione originaria solo per richiesta di concessione di nuova sepoltura a seguito traslazione di feretri, di resti mortali o ossei o di ceneri.
4. La traslazione di feretri da tombe con concessioni perpetue in altri tumuli determina la modifica della durata della concessione, che diventa trentennale.

#### **ART. 63 - RACCOLTA DEI RESTI OSSEI**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni promosse d'ufficio sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario, in loculo o in tomba.

#### **ART. 64 - OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del cimitero.
3. Qualora non vengano richiesti da parte dei soggetti suindicati entro 12 mesi dal ritrovamento degli stessi, entrano nella disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **ART. 65 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE**

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non richiesti dal concessionario passano in proprietà del Comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo e possono essere impiegati in opere di miglioramento dei cimiteri o alienati, anche con il metodo dell'asta pubblica o smaltiti o conservati in apposito deposito o possono essere altresì assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
2. Su richiesta del concessionario o degli aventi titolo, il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. Tale facoltà è concessa anche in caso di trasferimento del defunto, prima della scadenza dei termini ordinari di inumazione e tumulazione, in cimiteri di altri Comuni, esclusivamente per essere riutilizzati sulla sepoltura dello stesso defunto.
3. Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere, qualora si verifichi una causa di estinzione della concessione, di asportare dal cimitero gli ornamenti delle sepolture che non abbiano valore artistico o storico. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero.
4. Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta prima della rimozione della sepoltura e che dovranno provvedere direttamente all'asportazione. In assenza di richiesta, il comune provvede a tenerle in deposito per la durata di tre mesi, declinando qualsiasi tipo di responsabilità per rottura accidentale o smarrimento.

<h3><b>TITOLO IX CREMAZIONE</b></h3>
--

#### **ART. 66 - SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE**

1. Il Comune, non avendo la disponibilità di un forno crematorio, all'interno del proprio cimitero, si avvale per procedere alla cremazione, dell'impianto funzionante più vicino che risulti essere disponibile.

#### **ART. 67 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e ss.ms.ii. è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate e secondo le disposizioni della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio di stato civile preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei (sono definiti resti mortali o ossei dopo 20 anni dalla tumulazione o dopo 10 anni dall'inumazione), è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da maggioranza assoluta di essi.

4. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
5. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero il certificato non è necessario se trattasi di resti mortali o ossei.
6. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
7. Qualora il defunto sia portatore di pace-maker, nel certificato si dovrà precisare se lo stesso è alimentato da radionuclidi in presenza dei quali è prevista l'asportazione prima della cremazione.
8. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.
9. Per le ossa contenute nell'ossario comune, la cremazione è disposta dal Comune nel cui territorio è situato l'ossario.
10. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita nei termini previsti dall'art. 411 del Codice Penale.
11. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

#### **ART. 68 - URNE CINERARIE**

1. Ciascuna urna funeraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base alla concessione l'urna è collocata:
  - nel loculo/tomba/ossario con o senza la presenza di feretro;
  - in cappella o tomba di famiglia per sepoltura privata;
  - venga presa in consegna dagli aventi diritto, per una conservazione in luogo diverso.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna funeraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune e/o giardino delle rimembranze o provvedere alla loro tumulazione.
5. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, oppure all'interno del cimitero nell'area denominata "Giardino delle Rimembranze"

#### **ART. 69 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 33/2009 e dal R.R. n. 6/2004.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. Le ceneri racchiuse nell'urna funeraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
4. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, all'Ufficiale di stato civile presso il Comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.
5. Con il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, deve essere sottoscritto un documento accompagnatorio delle fasi di trasporto dell'urna e nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale dell'urna. Copia di tale documento deve essere conservata presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficio concessioni cimiteriali che autorizza l'affidamento.
6. Il trasferimento da un luogo all'altro dell'urna funeraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune che ha autorizzato l'affidamento.
7. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna funeraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
8. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al Comune che ha autorizzato l'affidamento.
9. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del Comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.
10. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.
11. Di ogni affidamento di urna funeraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il Comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.

#### **ART. 70 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile in cui è avvenuto il decesso ovvero dall'Ufficiale di stato civile del Comune di ultima residenza, ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa in forma scritta od orale o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.
2. La dispersione delle ceneri, legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al punto 1), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
4. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari. Qualora l'urna non venga presa in carico dai familiari entro novanta giorni dalla cremazione, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.



<b>TITOLO X</b> <b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>
---

**ART. 71 - SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruibili anche dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, ossari), nonché tombe di proprietà comunale.
4. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 dalla L.R. 33/2009, da R.R. 6/2004 come modificato e integrato dal R.R. 1/2007 per quanto applicabili, sia per le tumulazioni ed estumulazioni che per le inumazioni ed esumazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
  - a) la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione,
  - b) il numero di posti salma assegnati;
  - c) la durata;
  - d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività il legale rappresentante pro tempore;
  - e) i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
  - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione, secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
9. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui siano già stati tumulati dei feretri si procede alla loro estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione dei cadaveri in campo comune.

**ART. 72 - COSTRUZIONE DI CAPPELLE**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse. La domanda di realizzazione della cappella deve essere depositata entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione dell'area cimiteriale.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario, in regola con l'imposta di bollo.
4. La domanda per la costruzione di cappelle deve essere corredata dai relativi progetti e deve contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata.

5. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
6. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
8. La cappella deve essere realizzata entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione edilizia; il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza della concessione cimiteriale e l'area torna nella disponibilità dell'ente.

#### **ART. 73 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 DPR n. 285/1990 e dell'art. 25 R.R. n. 6/2004, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975 (norma con la quale è stato stabilito che le concessioni devono avere una durata non superiore a 99 anni).
2. La durata delle concessioni è fissata in:
  - a) 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate a cappelle private;
  - b) 30 (trenta) anni per colombari, tombe e loculi ossari/cinerari;
  - c) 10 (dieci) anni per campi di inumazione.
3. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio dal giorno della tumulazione/inumazione del cadavere o dalla data di stipula del contratto in caso di assegnazione a persona vivente.
4. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse, ancora vigenti, rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
5. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue) rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, non può essere superato il numero dei posti feretri realizzati a seguito dell'atto di concessione.

E' tuttavia possibile richiedere l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali/ossei per far posto ad un solo feretro.

L'esercizio di tale facoltà di ampliamento della concessione comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione che stabilirà che l'originario rapporto concessorio si trasformi a tempo determinato, per un periodo di 99 anni pari al tempo massimo previsto per tali concessioni.

Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale, corrispondente solo alle spese per il servizio di tumulazione del feretro.
6. Tutte le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue) rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i., possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo feretro, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

#### **ART. 74 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione in campo comune sono rinnovabili gratuitamente alla scadenza della concessione (10 anni) per ulteriori anni 10;
2. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in loculi singoli, tombe singole e loculi ossari/cinerari sono rinnovabili per una sola volta alla scadenza della concessione (così come indicata sul contratto cimiteriale) per ulteriori anni 10, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Il contratto di rinnovo partirà dalla data di scadenza del contratti di cui si chiede il rinnovo .

3. Le concessioni di sepoltura a tumulazione in cappelle di famiglia sono rinnovabili alla scadenza (99 anni) per pari durata di anni, alle condizioni economiche che verranno determinate alla data di scadenza delle concessioni.
4. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune/nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione con costi a carico degli aventi diritto.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

#### **ART. 75 - DIRITTO DI SEPOLCRO**

1. Si definisce *jus sepulchri* il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
2. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
3. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero nel caso di concessioni rilasciate ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento (persone iscritte all'Ente concessionario - istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. La famiglia del concessionario, ai sensi della normativa vigente, è da intendersi composta da :
  - coniuge e figli;
  - ascendenti e discendenti in linea retta fino al 2° grado: nonni/nipote;
  - ascendenti e discendenti in linea collaterale fino al 2° grado: fratelli e sorelle;
  - generi e nuore;
  - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, solo su espressa richiesta o consenso del concessionario o suoi legittimi eredi.
5. Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio servizi cimiteriali che darà il nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, le salme saranno tumulate previa verifica del diritto predisposta d'ufficio.
6. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di feretri/urne cinerarie/resti ossei di persone che risultino essere state con lui conviventi sino al momento del decesso.
7. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **ART. 76. OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO**

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

#### **ART. 77 - SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE**

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui sopra, si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione scritta e protocollata, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 82.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

#### **ART. 78 - LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE**

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.

#### **ARTICOLO 79 - DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI**

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

#### **ART. 80 – TARIFFE E RIMBORSI**

1. Le tariffe relative a concessioni di area, tomba, loculo per ossario/cinerario o colombario e ai relativi rinnovi, nonché a qualsiasi altro genere di servizio/prestazione sono elencate nell'All. 1.
2. Nel caso di mancato pagamento delle tariffe di concessione per tumulazione la stessa si intenderà decaduta ed il Comune o il Gestore del Servizio avranno titolo per procedere alla estumulazione ed alla sepoltura in campo comune, con costi a carico del soggetto inadempiente.
3. E' ammessa, in caso di comprovate difficoltà finanziarie, la rateizzazione del costo della concessione nei termini di seguito indicati:
  - ✓ Prima Rata: 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo, da versare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso di ammissione alla rateizzazione),
  - ✓ Seconda Rata: 30% (trenta per cento), da versare entro 6 (sei) mesi dal ricevimento dell'avviso di ammissione alla rateizzazione;
  - ✓ Terza Rata: 30% (trenta per cento), da versare entro 12 mesi dalla data di ricevimento dell'avviso ammissione alla rateizzazione.

Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dal servizio sociale, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

4. Il mancato pagamento della rata entro la data stabilita ai sensi del precedente comma , comporta la decadenza della concessione e la conseguente estumulazione della salma che verrà sepolta in campo comune, con oneri e spese a carico del soggetto inadempiente.
5. In caso di rateizzazione, la stipula del contratto di concessione deve essere effettuata al momento del versamento della prima rata e dietro presentazione della copia della ricevuta del pagamento. Il contratto deve inoltre contenere una clausola che stabilisca la risoluzione espressa ex art. 1456 del codice civile, in caso di mancato pagamento di ogni rata entro la data da stabilire nel rispetto dei termini previsti dal precedente comma 4. Il contratto deve altresì prevedere che in seguito alla sua risoluzione per il verificarsi delle condizioni previste dalla clausola di cui sopra, la concessione si intenderà decaduta ed il Comune avrà titolo per procedere all'estumulazione ed alla sepoltura in campo comune con costi a carico del soggetto inadempiente.
6. Non è ammesso alcun rimborso, prima della scadenza della contratto cimiteriale stipulato originariamente, a seguito di richiesta di estumulazione straordinaria di un proprio congiunto (ricongiungimento familiare).

<b>TITOLO XI</b> <b>MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE</b>
--

**ART. 81 - CAUSE CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Le concessioni cessano per:
  - a) rinuncia;
  - b) decadenza;
  - c) revoca;
  - d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero decorsi venti anni dalla estinzione della famiglia).
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti al patrimonio del Comune.

**ART. 82 – RINUNCIA E RIMBORSI**

1. La concessione in uso di sepoltura a inumazione e tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione a condizione che siano liberi da feretri, ceneri o resti ossei.
3. La domanda di esumazione od estumulazione di feretri, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero o in tomba di famiglia, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata ed i richiedenti non avranno diritto ad alcun rimborso.
4. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, ovvero da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni.

**ART. 83 – DECADENZA**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
  - d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
  - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - f) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata, entro 30 giorni, da feretro, ceneri o resti ossei per le quali era stata richiesta.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
  3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio on-line e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
  4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.
  5. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché, il Responsabile del Settore competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

#### **ART. 84 – REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i., è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi titolo l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali/resti mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri/resti mortali.
4. L'avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART. 85 – ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono:
  - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
  - b) per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **ART. 86 - DECADENZA PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA**

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

<b>TITOLO XII PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b>
--

#### **ARTICOLO 87 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dell'A.T.S. e dell'A.R.P.A. competenti per territorio, applicandosi al riguardo quanto disposto dalla normativa vigente.

<b>TITOLO XIII IMPRESSE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESSE DI POMPE FUNEBRI</b>
---

#### **ART. 88. AUTORIZZAZIONI**

1. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi la specifica autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Prima di intraprendere tali lavori andrà in ogni caso avvisato l'Ufficio tecnico comunale.

#### **ART. 89 – IMPRESSE**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di iniziare ogni lavoro, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni già ottenute dagli organi competenti, andrà preventivamente avvisato il Responsabile del Servizio il quale, nel caso di contemporaneo svolgimento di funzioni funebri o religiose, o per altri giustificati motivi, potrà temporaneamente impedirne lo svolgimento.
3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, in quanto compatibili, e nel rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

4. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore al quale sono stati affidati i lavori.

#### **ARTI. 90 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio.
3. In occasione della Commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti; l'Ufficio Tecnico Comunale, in tale circostanza, detterà le regole per l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

#### **ART. 91 – VIGILANZA**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o da altri Organi comunali dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### **ART. 92 - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI: FUNZIONI – LICENZA**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi della salma e del cadavere;
  - d) effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR n. 285/1990.
3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del R.R. n. 6/2004 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

#### **ART. 93 - DIVIETI**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.



## **TITOLO XIV ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

### **ART. 94 – SVOLGIMENTO DEI FUNERALI**

1. E' vietato effettuare funerali nei giorni festivi.
2. Qualora si presentino in calendario due o più festività consecutive, il Sindaco ovvero il Responsabile del Servizio Cimiteriale potrà stabilire di autorizzare lo svolgimento dei funerali in una delle giornate festive.
3. Il Sindaco, con autorizzazione scritta, può derogare quanto stabilito dai commi 1 e 2, qualora risultino presenti motivi di ordine igienico-sanitario, sociale o di sicurezza.

## **TITOLO XV ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **ART. 95 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

1. Nelle cappelle, sulle tombe, sulle lapidi di colombari, ossari individuali è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
2. Il servizio di illuminazione è affidato a soggetto esterno, nel rispetto delle modalità previste della normativa sull'affidamento della gestione dei servizi. E' facoltà del Comune provvedere alla gestione diretta del servizio.

## **TITOLO XVI NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 96 - REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**

1. Presso l'ufficio comunale competente, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto nella cartografia cimiteriale.

### **ART. 97 - ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI**

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario;
- b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

#### **ART. 98 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

1. Presso l'ufficio comunale competente è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il responsabile dei servizi cimiteriale dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

#### **ART. 99 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.
2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
4. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

#### **ART. 100 - SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE**

1. Per le sepolture, per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova, i parenti possono chiedere con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 101 - RICHIAMO A NORME VIGENTI E ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e nella normativa tutta, anche regionale, regolante la materia e già citata nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni del precedente regolamento cimiteriale nonché tutte deliberazioni di Giunta Comunale che si sono susseguite nel tempo.

#### **ART. 102 – CAUTELE**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, manufatti ecc. ) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ART. 103 - RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, della Legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), alla circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, alla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, del DPR 3 novembre 2000 n. 396 nonché alle norme regionali ed in particolare: L. R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii (L.R. n. 23 dell'11/08/2015 e L.R. 4 marzo 2019, n.4), Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 9 novembre 2004 (modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1).
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

#### **ART. 104 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore in seguito all'esecutività della delibera Consiliare di approvazione.

<b>INDICE</b>
---------------

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

art. 1 - Oggetto	Pag. 1
art. 2 - Definizioni	Pag. 1
art. 3 - Gestione, Vigilanza e Responsabilità	Pag. 4
art. 4 - Competenze	Pag. 4
art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	Pag. 5
art. 6 - Assegnazione gratuita di tumulazione a religiosi/religiose	Pag. 6
art. 7 - Caduti in guerra o nella lotta di liberazione	Pag. 6
art. 8 - Atti a disposizione del pubblico	Pag. 6

**TITOLO II  
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO**

art. 9 - Dichiarazione di morte	Pag. 6
art. 10 - Denuncia della causa di morte	Pag. 7
art. 11 - Accertamenti necroscopici	Pag. 7
art. 12 - Referto all'autorità giudiziaria	Pag. 8
art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	Pag. 8
art. 14 - Termini di osservazione	Pag. 8
art. 15 - Modalità di osservazione	Pag. 8
art. 16 - Deposito di osservazione/obitorio/camera mortuaria/sale del commiato	Pag. 9
art. 17 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento	Pag. 9
art. 18 - Riscontro diagnostico e autopsia	Pag. 9
art. 19 - Sala per autopsie	Pag. 10
art. 20 - Trattamenti conservativi	Pag. 10
art. 21 - Cadaveri a disposizione della scienza	Pag. 10
art. 22 - Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico	Pag. 10
art. 23 - Trattamento di nati morti, feti e prodotti abortivi	Pag. 11
art. 24 - Trattamenti di parti anatomiche	Pag. 11

**TITOLO III  
FERETRI**

art. 25 - Deposizione del defunto nella cassa funebre	Pag. 11
art. 26 - Caratteristiche della casse funebri, delle cassette contenente i resti ossei, delle urne cinerarie	Pag. 12
art. 27 - Piastrina di riconoscimento	Pag. 12
art. 28 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere	Pag. 12

**TITOLO IV  
TRASPORTO FUNEBRE**

art. 29 - Modalità di trasporto e percorso	Pag. 13
--	---------

art. 30 - Trasporti funebri	Pag. 13
art. 31 - Autorizzazione al trasporto	Pag. 13
art. 32 - Trasporto e ricevimento feretro	Pag. 13
art. 33 - Facoltà di disporre del defunto e dei funerali	Pag. 14
art. 34 - Riti religiosi	Pag. 14
art. 35 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	Pag. 14
art. 36 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	Pag. 15
art. 37 - Trasporti all'estero o dall'estero	Pag. 15
art. 38 - Trasporto e destinazione di resti mortali e ceneri	Pag. 15

**TITOLO V  
POLIZIA DEI CIMITERI**

art. 39 - Disposizioni generali	Pag. 16
art. 40 - Reparti del cimitero	Pag. 16
art. 41 - Reparti speciali	Pag. 17
art. 42 - Ammissione nel cimitero comunale	Pag. 17
art. 43 - Orario di apertura e chiusura del cimitero e atti esposti al pubblico	Pag. 18
art. 44 - Disciplina d'ingresso	Pag. 19
art. 45 - Divieti-Sanzioni	Pag. 19
art. 46 - Responsabilità verso terzi	Pag. 20
art. 47 - Reclami del pubblico	Pag. 20

**TITOLO VI  
SISTEMI DI SEPOLTURA**

art. 48 - Inumazione	Pag. 20
art. 49 - Tumulazione	Pag. 21
art. 50 - Concessione di colombari/tombe "in assegno"	Pag. 22
art. 51 - Deposito provvisorio	Pag. 23

**TITOLO VII  
ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

art. 52 - Identificazione delle sepolture e ornamentazioni (monumenti sulle sepolture a inumazione e a tumulazione)	Pag. 23
art. 53 - Epigrafi	Pag. 24
art. 54 - Piante ornamentali	Pag. 24
art. 55 - giardini e addobbi floreali	Pag. 25

**TITOLO VIII  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

art. 56 - Esumazioni ordinarie	Pag. 25
art. 57 - Esumazioni straordinarie	Pag. 26
art. 58 - Estumulazioni ordinarie	Pag. 26
art. 59 - Estumulazioni straordinarie	Pag. 27

art. 60 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	Pag. 28
art. 61 - Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni	Pag. 28
art. 62 - Traslazioni	Pag. 28
art. 63 - Raccolta dei resti ossei	Pag. 29
art. 64 - Oggetti da recuperare	Pag. 29
art. 65 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture	Pag. 29

**TITOLO IX  
CREMAZIONE**

art. 66 - Servizio pubblico di cremazione	Pag. 30
art. 67 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	Pag. 30
art. 68 - Urne cinerarie	Pag. 31
art. 69 - Affidamento delle ceneri	Pag. 31
art. 70 - Dispersione delle ceneri	Pag. 32

**TITOLO X  
CONCESSIONI CIMITERIALI**

art. 71 - Sepolture in concessione	Pag. 32
art. 72 - Costruzione di cappelle	Pag. 33
art. 73 - Durata della concessione	Pag. 33
art. 74 - Rinnovo della concessione	Pag. 34
art. 75 - Diritto di sepolcro	Pag. 34
art. 76 - Opposizione al diritto di sepolcro	Pag. 35
art. 77 - Successione nella concessione	Pag. 35
art. 78 - Limiti della concessione	Pag. 36
art. 79 - Doveri generali dei concessionari	Pag. 36
art. 80 - Tariffe	Pag. 36

**TITOLO XI  
MODALITA' DEI CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI**

art. 81 - Cause cessazione della concessione	Pag. 37
art. 82 - Rinuncia	Pag. 37
art. 83 - Decadenza	Pag. 37
art. 84 - Revoca	Pag. 38
art. 85 - Estinzione	Pag. 38
art. 86 - Decadenza per estinzione della famiglia	Pag. 38

**TITOLO XII  
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

art. 87 - Piano regolatore cimiteriale	Pag. 39
--	---------

**TITOLO XIII**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO**

art. 88 - Autorizzazioni	Pag. 39
art. 89 - Imprese	Pag. 39
art. 90 - Svolgimento lavori	Pag. 39
art. 91 - Vigilanza	Pag. 40
art. 92 - Imprese di pompe funebri : funzioni e licenza	Pag. 40
art. 93 -Divieti	Pag. 40

**TITOLO XIV**  
**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

art. 94 - Svolgimento dei funerali	Pag. 40
------------------------------------	---------

**TITOLO XV**  
**ILLUMINAZIONE VOTIVA**

art. 95 - Servizio di illuminazione votiva	Pag. 41
--	---------

**TITOLO XVI**  
**NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

art. 96 - Registri delle concessioni cimiteriali	Pag. 41
art. 97 - Annotazioni sul registro delle concessioni	Pag. 41
art. 98 - Scadenario delle concessioni	Pag. 41
art. 99 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento-Concessioni pregresse	Pag. 42
art. 100 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione	Pag. 42
art. 101 - Richiamo a norme vigenti e abrogazione delle precedenti norme regolamentari	Pag. 42
art. 102 - Cautele	Pag. 42
art. 103 - Rinvio ad altre norme	Pag. 42
art. 104 - Entrata in vigore	Pag. 43